



## Consiglio Regionale del Molise

*Il Consigliere  
Michele Petraroia*

*Prot. n. 277/2017  
del 28.12.2017*

*Alla cortese attenzione:  
Presidente della Giunta Regionale  
Arch. Paolo Di Laura Frattura*

*Presidente del Consiglio Regionale  
Ing. Vincenzo Cotugno*

*Presidente Prima Commissione  
Dott. Domenico Di Nunzio*

*Direttore Dipartimenti Politiche di  
Bilancio e Lavoro  
Dott.ssa Maria Rosaria Simonelli*

*Direttore Dipartimento Governo del  
Territorio, Mobilità e Risorse Naturali  
Ing. Massimo Pillarella*

*Direttore Agenzia Regionale  
Molise Lavoro  
Dott.ssa Gabriella Guacci*

*Direttore Dipartimento della  
Presidenza della Giunta Regionale  
Ing. Mariolga Mogavero*

*Servizio Risorse Finanziarie,  
Bilancio e Ragioneria Generale  
Direttore Dott.ssa Anna Franco*

*Servizio Politiche per l'Occupazione  
Direttore Dott. Claudio Iocca*

*E p.c.  
Organizzazioni Sindacali*

*Provincia di Campobasso  
Presidente Antonio Battista*

*Provincia di Isernia  
Presidente Lorenzo Coia*



## Consiglio Regionale del Molise

*Il Consigliere  
Michele Petrarola*

*Prefetto di Campobasso  
Dott.ssa Maria Guida Federico*

*Prefetto di Isernia  
Dott. Fernando Guida*

**Oggetto: POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO. Formalizzazione proposta emendativa alla manovra finanziaria regionale e leggi collegate per il 2018 già anticipata in sede di audizione nella seduta della Commissione Bilancio del 27.12.2017. Trasmissione due allegati:**

- 1. LEGGE FINANZIARIA 2018 art. 1 dal comma 793 al comma 808.**
- 2. Sistema Informativo Lavoro. N. 4 Osservazioni sul SIL Molise.**

La legge finanziaria nazionale (All. 1) approvata in via definitiva al Senato il 23.12.2017 all'art. 1 dal comma 793 al comma 808 tratta gli adempimenti di competenza delle Regioni riferiti al passaggio del personale delle Province incardinati nei Centri per l'Impiego alle stesse Regioni e/o Agenzie Regionali del Lavoro, e più in generale delle misure sulla gestione del collocamento o delle politiche attive del lavoro.

Al fine di non procrastinare ulteriormente lo stato di provvisorietà, incertezza strutturale e confusione amministrativa degli sportelli di collocamento e superare le difficoltà attuative della legge Delrio n. 56/2014 sul riordino delle competenze delle Province, è indispensabile inserire nella manovra finanziaria regionale e/o nelle leggi collegate sia disposizioni normative che le relative coperture dei costi, connesse con il recepimento dei commi dal 793 al 808 della finanziaria nazionale.

In aggiunta, e sempre sulla stessa materia, onde assicurare funzionalità ed efficienza nei Centri per l'Impiego di Campobasso, Isernia e Termoli, bisogna garantire la continuità delle attività di informatizzazione del Sistema Informativo Lavoro SIL – MOLISE superando almeno le quattro criticità evidenziate nelle osservazioni allegatae (All. 2).

In assenza del SIL e permanendo la situazione di precarietà e confusione amministrativa nella gestione dei Centri per l'Impiego, sarà praticamente impossibile avviare ogni timido tentativo di Politiche Attive del Lavoro, mancando i presupposti essenziali di strutture, personale, organizzazione, strumentazioni informatiche, programmi e collegamenti con le banche dati e con i portali dell'ANPAL, dell'INPS, del Ministero del Lavoro, delle Università, delle Istituzioni Autonome Scolastiche e dei Centri Accreditati di Formazione Professionale.

Solo recependo le disposizioni della legge finanziaria nazionale (All. 1) e prevedendo le misure minime per attivare il SIL Molise, si potrà mettere ordine nella gestione del mercato del lavoro regionale agevolando l'incrocio tra domanda e offerta, la presa in carico dei disoccupati, le azioni di riqualificazione professionale e le misure specifiche di ricollocazione occupazionale, reimpiego, e reinserimento lavorativo distinto per fasce specifiche con sperimentazioni mirate e interventi di inclusione sociale collegati alla nuova normativa nazionale sul Reddito di Inclusione.

Distinti saluti.

Campobasso, 28 dicembre 2017

  
Michele Petrarola

*Consiglio Regionale del Molise*  
Via IV Novembre, 87 - 86100 Campobasso - Tel. 0874.424048  
e-mail: [michelepetrarola@gmail.com](mailto:michelepetrarola@gmail.com) - [www.michelepetrarola.it](http://www.michelepetrarola.it)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

*Attesto che il Senato della Repubblica,  
il 23 dicembre 2017, ha approvato il seguente disegno di  
legge d'iniziativa del Governo, già approvato dal Senato e  
modificato dalla Camera dei deputati:*

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e  
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020

## PARTE I

### SEZIONE I – MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIET- TIVI PROGRAMMATICI

#### ART. 1.

1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2018, 2019 e 2020, sono indicati nell'allegato n. 1 annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

2. All'articolo 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: « di 1,14 punti percentuali dal 1° gennaio 2018 e di ulteriori 0,86 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2019 e di un ulteriore punto percentuale a decorrere dal 1° gennaio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « di 1,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2019

e di ulteriori 1,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2020 »;

b) alla lettera b), le parole: « di tre punti percentuali dal 1° gennaio 2018 e di ulteriori 0,4 punti percentuali dal 1° gennaio 2019; la medesima aliquota è ridotta di 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2020 rispetto all'anno precedente ed è fissata al 25 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021; » sono sostituite dalle seguenti: « di 2,2 punti percentuali dal 1° gennaio 2019, di ulteriori 0,7 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2020 e di ulteriori 0,1 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2021; »;

c) alla lettera c), le parole: « 10 milioni di euro per l'anno 2019 e 350 milioni di euro per ciascuno degli anni successivi » sono sostituite dalle seguenti: « 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 ».

3. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, concernente detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica:

1) le parole: « 31 dicembre 2017 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »;

terminato l'ammontare complessivo degli spazi finanziari per l'anno in corso, da assegnare, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, alle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nell'ambito dei patti nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, da ripartire tra le regioni in misura proporzionale e comunque non superiore all'importo delle quote capitale annuali sospese ai sensi del comma 4. Gli spazi finanziari di cui al presente comma sono destinati ad interventi connessi ai suddetti eventi sismici e di adeguamento antisismico, nonché per la messa in sicurezza degli edifici. Ai fini della determinazione degli spazi finanziari può essere utilizzato a compensazione anche il Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 ».

→793. Allo scopo di completare la transizione in capo alle regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l'impiego e di consolidarne l'attività a supporto della riforma delle politiche attive del lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni definiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il personale delle città metropolitane e delle province, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i centri per l'impiego e già collocato in soprannumero ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto di coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito alle dipendenze della relativa regione o dell'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego, in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente e con corrispondente incremento della dotazione organica. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per

la gestione dei servizi per l'impiego calcolano la propria spesa di personale al netto del finanziamento di cui al comma 794.

794. Per le finalità di cui al comma 793, i trasferimenti alle regioni a statuto ordinario sono incrementati di complessivi 235 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2018. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è ridotta di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

795. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego succedono nei rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore della presente legge per lo svolgimento delle relative funzioni, ferma restando la proroga prevista dall'articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

796. Le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego e l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), al fine di superare il precariato e valorizzare la professionalità acquisita dal personale a tempo determinato impiegato in funzioni connesse con l'indirizzo, l'erogazione ed il monitoraggio delle politiche attive del lavoro, possono applicare le procedure previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le regioni calcolano la propria spesa di personale al netto del finanziamento di cui al comma 797. I contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data del 31 dicembre 2017 sono prorogati fino al 31 dicembre 2018 ovvero, in caso di avvio entro tale ultima data delle procedure di cui al citato articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, fino alla loro conclusione.

797. Per le finalità di cui ai commi 795 e 796, i trasferimenti alle regioni a statuto

ordinario sono incrementati di complessivi 16 milioni di euro. Per le finalità di cui al comma 796, i trasferimenti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'ANPAL sono incrementati, a decorrere dall'anno 2018, di 2,81 milioni di euro.

798. Le regioni provvedono agli adempimenti strumentali conseguenti al trasferimento del personale e alla successione nei contratti disposti dai commi da 793 a 797 entro la data del 30 giugno 2018. Fino a tale data, le province e le città metropolitane continuano a svolgere le attività di gestione del suddetto personale e anticipano gli oneri connessi all'attuazione del presente comma, rivalendosi successivamente sulle regioni, secondo modalità stabilite con apposite convenzioni.

799. Le convenzioni tra le regioni, le province e le città metropolitane, per disciplinare le modalità di rimborso degli oneri relativi alla gestione della fase transitoria del trasferimento del personale fino al 30 giugno 2018, sono sottoscritte secondo uno schema approvato in sede di Conferenza unificata. Al personale con rapporto di lavoro subordinato trasferito ai sensi dei commi da 793 a 797 si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto per il personale delle amministrazioni di destinazione, con conseguente adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale a valere sulle risorse finanziarie di cui ai commi 794 e 797 e, ove necessario, su quelle regionali, garantendo in ogni caso l'equilibrio di bilancio. Il personale di cui al comma 793 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trova in posizione di comando o distacco o altri istituti analoghi presso un'amministrazione pubblica diversa da quelle di cui al medesimo comma 793 è trasferito, previo consenso dell'interessato, presso l'amministrazione dove presta servizio, a condizione che vi sia capienza nella dotazione organica e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque purché risulti garantita la sostenibilità finanziaria a regime della relativa spesa. Le proroghe disposte dal comma 796, terzo periodo, non sono com-

putate, nei limiti delle risorse di cui al comma 797, ai fini di quanto previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

800. Al fine di consentire la progressiva armonizzazione del trattamento economico del personale delle città metropolitane e delle province transitato in altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 92, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dell'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con quello del personale delle amministrazioni di destinazione, a decorrere dal 1° gennaio 2018 non si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, lettera a), della predetta legge n. 56 del 2014, fatto salvo il mantenimento dell'assegno *ad personam* per le voci fisse e continuative, ove il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello dell'amministrazione di provenienza. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2018 i fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, degli enti presso cui il predetto personale è transitato in misura superiore al numero del personale cessato possono essere incrementati, con riferimento al medesimo personale, in misura non superiore alla differenza tra il valore medio individuale del trattamento economico accessorio del personale dell'amministrazione di destinazione, calcolato con riferimento all'anno 2016, e quello corrisposto, in applicazione del citato articolo 1, comma 96, lettera a), della legge n. 56 del 2014, al personale trasferito, a condizione che siano rispettati i parametri di cui all'articolo 23, comma 4, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Ai conseguenti maggiori oneri le amministrazioni provvedono a valere e nei limiti delle rispettive facoltà assunzionali. Le regioni possono alternativamente provvedere ai predetti oneri anche a valere su proprie risorse, garantendo, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio di bilancio.

801. L'ANPAL, nello svolgimento delle sue funzioni istituzionali, comunica ai sog-

getti iscritti all'albo informatico delle agenzie per il lavoro, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e ai soggetti iscritti all'albo nazionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, i dati relativi alle persone in stato di disoccupazione o a rischio di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 19, commi 1 e 4, del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2015, per favorirne la ricollocazione nel mercato del lavoro e al fine di garantire una maggiore efficacia dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

802. L'INPS comunica all'ANPAL i dati delle persone appartenenti a nuclei familiari in condizione di povertà beneficiari del Reddito di inclusione (ReI) di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, allo scopo di consentire l'avvio di iniziative finalizzate alla ricollocazione in percorsi lavorativi o di istruzione e formazione.

803. La messa a disposizione dei dati di cui al comma 801 è effettuata per il tramite del sistema informativo unitario, di cui all'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015, cui i soggetti iscritti all'albo informatico delle agenzie per il lavoro e all'albo nazionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro sono interconnessi, ai sensi della normativa vigente.

804. Al fine di conseguire una maggiore equità e agevolare l'accesso alle prestazioni sanitarie da parte di specifiche categorie di soggetti vulnerabili, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo per la riduzione della quota fissa sulla ricetta di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e delle misure di cui alla lettera p-bis) del medesimo comma, con una dotazione di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

805. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata

in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la ripartizione del Fondo di cui al comma 804. Nella determinazione dei criteri di riparto sono privilegiate le regioni che hanno adottato iniziative finalizzate ad ampliare il numero dei soggetti esentati dal pagamento della quota fissa sulla ricetta di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero delle misure di cui alla lettera p-bis) del medesimo comma.

806. Nei limiti delle risorse finanziarie assegnate ai sensi dei commi 794 e 797, i trasferimenti di personale alle regioni, alle agenzie o agli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego sono effettuati in deroga e non sono computati ai fini del calcolo dei limiti assunzionali vigenti.

807. Ai trasferimenti alle regioni a statuto ordinario previsti dai commi 794 e 797 si provvede mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

808. Alle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo, nei limiti di 18 milioni di euro, a titolo di compensazione della quota di fondo perequativo non attribuita nell'anno 2016, a causa del minor gettito IRAP determinato dalle misure introdotte dal comma 20 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. A tal fine, le somme iscritte in conto residui sul capitolo 2862 di cui al programma « Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria » relativo alla missione « Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per un ammontare pari a 18 milioni di euro, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su apposito capitolo di spesa del medesimo stato di previsione. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

809. Il Fondo per far fronte alle esigenze in termini di saldo netto da finan-

## Osservazioni SILMOLISE

- 1) Con Determina n. 157 del 31/12/2015 del Direttore di Area Pillarella, sono stati conferiti euro 30mila a valere sui fondi Assistenza Tecnica Garanzia Giovani (det.in allegato) per poter far fronte ai numerosi adeguamenti previsti dal ministero, fondi mai versati all'Agenzia, sebbene il direttore del Dipartimento Simonelli abbia in gennaio 2017 confermato la destinazione della somma con relativa copertura finanziaria;
- 2) Nel Tavolo Tecnico SIU del 19 settembre u.s.( non so chi vi abbia partecipato per il Molise) sono stati decisi i nuovi standard della SAP 2.0 per le quali tutte le regioni sono tenute ad adeguarne i nuovi contenuti sui propri portali. In effetti, il mancato adeguamento di tali modifiche sostanziali sul tracciato della SAP e, di conseguenza sullo scambio di comunicazioni con il NCD (Nodo Nazionale), comporta inevitabilmente il malfunzionamento dei sistemi e della cooperazione applicativa. Numerose sono state le sollecitazioni da parte dei CPI che hanno lamentato disservizi nella gestione delle SAP. La Regione in tempi utili è stata informata sull'adeguamento che avrebbe comportato esigue risorse (magari a valere della somma restante dai 30 mila euro destinati) ma in tal senso non è pervenuta nessuna risposta, pur permanendo la grave criticità del non adeguamento delle SAP regionali;
- 3) Relativamente al contratto in essere con la ETT, società che gestisce in hosting il SILMOLISE, che scade nel prossimo febbraio, a tutt'oggi non risulta essere stato espletato alcun bando di gara sul SILUNICO (a valere sull'APQ in materia di politiche del Lavoro –Atto integrativo –Risorse Delibera CIPE N.35 /2005 ), misura per la quale, se non si interviene urgentemente con una minima proroga delle attività di gestione si rischia l'interruzione dei pubblici servizi afferenti ai sistemi CO e PID Molise. La società, infatti, a fine contratto consegnerà il software contenente tutti i dati memorizzati ma, in regione non avendo a disposizione l'hardware, ossia le macchine in grado di far funzionare il sistema, tutti i dati andranno persi ed inoltre, non sarà possibile per i datori di lavoro molsani caricare sul sistema regionale le CO, con la conseguenza di interruzione di un servizio pubblico. L'unica alternativa sarà ritornare alla sussidiarietà presso ANPAL vanificando tutte le risorse economiche fin qui spese.
- 4) L'APQ citato al punto 3 è stato riparametrato con accordo tra Regione Molise e Ministero in Aprile 2017 dove è stato assegnato per l'infrastruttura SILUNICO MOLISE, un finanziamento pari a 750mila euro da mettere a bando (l'Agenzia Molise Lavoro è soggetto attuatore) che prevede due interventi, il primo di 200mila euro –Azioni: Integrazione raccordo dei moduli operativi esistenti – Recupero dati- Messa in servizio dei moduli applicativi; il secondo di importo pari a 550 mila per il completamento del SILUNICO e dei servizi previsti dal JOB ACT per i CPI e per i Nodi regionali.(Allo stato attuale nessun bando di gara è stato ancora espletato da parte della Regione Molise).



**REGIONE MOLISE**  
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA  
AREA SECONDA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DI AREA N. 157 DEL 31-12-2015

**OGGETTO: PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI - ADDENDUM AL VADEMECUM SULLA  
GESTIONE DEGLI STATI NEL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI - (CUP:  
D11E15000520001)**

La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal Direttore di Area che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa anche ai fini dell'art. 50 - 1° c. della L. R. 7 maggio 2002, n.4.

L'Istruttore/Responsabile  
d'Ufficio

MASSIMO PILLARELLA

IL DIRETTORE  
MASSIMO PILLARELLA

ALLEGATI	N. 0
----------	------

**IL DIRETTORE**  
**DELLA DIREZIONE AREA SECONDA**

**PREMESSO che:**

- nell'ambito della programmazione comunitaria 2014-2020 il Governo Italiano, in attuazione della Raccomandazione del Consiglio UE del 22/4/2013 sull'istituzione di una garanzia giovani, ha varato il "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani" (PON IOG), approvato con Decisione C (2014)4969 del 11.07.2014;
- il "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i giovani" contenente i principi e i criteri del programma Operativo Nazionale (PON) Iniziativa Occupazione Giovani è stato approvato il 29.10.2014;
- l'Autorità di gestione del PON Iniziativa Occupazione Giovani, è la Direzione Generale Politiche attive e Passive del Lavoro del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, mentre le Regioni assumono, ai sensi dell' art. 123 comma 7 Reg. UE n. 1303/2013, il ruolo di Organismo Intermedio;
- con Decreto Direttoriale n. D.D. 237/Segr D.G./2014 del 4 aprile 2014 sono state ripartite le risorse del "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" tra le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento, con l'utilizzo della clausola di flessibilità di cui all'art.16, par.4 del Reg. (UE) n. 1304/2013, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 7 "Contenibilità dei Servizi", attribuendo alla Regione Molise risorse complessivamente pari a € 7.673.740;

**ACCERTATO che:**

- la Regione Molise, con D.G.R. n.178 del 13/05/2014, ha approvato lo schema di Convenzione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) e la Regione Molise, e che la stessa Convenzione è stata firmata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e la Regione Molise in data 24/06/2014;
- la suddetta Convenzione, all'art. 11, stabilisce che il MLPS mette a disposizione della Regione complessivamente risorse aggiuntive pari a 198.045,00 euro destinate alle spese di assistenza tecnica, utilizzando in anticipazione le risorse del Fondo di Rotazione, di cui all'art. 9 della legge n. 236/1993;
- la Regione Molise ha approvato il Piano di Attuazione Regionale della Garanzia Giovani in Molise con D.G.R. n. 311, in data 14/07/2014, successivamente modificato con D.G.R. n. 660 del 2 dicembre 2014, D.G.R. n.102 del 9.3.2015 e D.G.R. n. 633 del 20.11.2015;
- la regione Molise con propria nota n. 38022/2015 del 02-04-2015, ha comunicato al MLPS/AdG PON IOG che intendeva avvalersi direttamente dei fondi messi a disposizione per l'Assistenza Tecnica, per il tramite dell'Agenzia Regionale Molise Lavoro, individuata come soggetto operativo per l'attuazione del Programma,
- il MLPS - Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione con nota n. 0010476 del 11.05.2015 ha comunicato il trasferimento delle risorse de quo, pari ad € 198.045,00 sul conto di tesoreria regionale e che le stesse sono state incassate con reversale n.1156 del 16.7.2015 sul capitolo 2231;
- con successiva D.G.R. n. 476 del 07.09.2015, nell'ottica di ricondurre a sistema l'operatività dell'Assistenza Tecnica del Programma Garanzia Giovani con la strategia regionale per le politiche attive del lavoro in corso di ridefinizione, la responsabilità e la gestione operativa della stessa è stata attribuita al Direttore d'Area II Ing. Massimo Pillarella, in qualità di Delegato all'attuazione del Programma Garanzia Giovani;

**ACCERTATO** che il Ministero del Lavoro con nota n. 39/23956 del 19.11.2015, allo scopo di fornire le istruzioni tecniche operative, in merito alle nuove funzionalità introdotte nell'ambito della Garanzia Giovani, ha trasmesso l'Addendum al Vademecum sulla gestione degli stati nel programma Garanzia Giovani e agli allegati tecnici, redatto di concerto con la Direzione Generale dei sistemi Informativi, dell'innovazione tecnologica e della comunicazione, relativo a:

- definizione della gestione delle Misure nazionali e del relativo flusso;
- definizione della date di proposta, inizio e fine della politica;
- aggiornamento della Anagrafica delle attività e sezione 6 della SAP;

**DATO ATTO** che l'Agenzia Regionale Molise Lavoro, ente strumentale della regione Molise incaricato

della gestione del Sistema Informativo Lavoro regionale, ha ricevuto dal Ministero del lavoro – Direzione Generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica e della comunicazione, la comunicazione n. 5843 del 20.11.2015, con la quale, il Ministero, nel comunicare i nuovi standard per il funzionamento della piattaforma tecnologica "Garanzia Giovani," invitava le amministrazioni competenti ad attuare tutti gli interventi sui nodi regionali necessari per garantire il corretto funzionamento della cooperazione applicativa;

**RILEVATO** che la Direzione d'Area II, con nota n. 137761 del 07.12.2015, valutata l'obbligatorietà della richiesta e ritenuto necessario garantire il corretto funzionamento della cooperazione applicativa senza soluzione di continuità, nelle more del perfezionamento degli atti amministrativi funzionali allo scopo, autorizzava l'Agenzia RML ad attivare tutte le procedure utili e necessarie a dare puntuale adempimento a alla richiesta del Ministero;

**CONSIDERATO** che

- la spesa necessaria per il servizio di cui innanzi possa quantificarsi in € 30.500,00;
- possa trovare corretta imputazione sulle risorse dell'Assistenza Tecnica al programma Garanzia Giovani;

**RILEVATO** pertanto che:

- la spesa gravi sull' UPB 408 (tit. i) cap 37401 "spese per assistenza tecnica al pon iog. art. 11 convenzione MLps – Regione " provvedendo all'assunzione del regolare impegno di spesa, previo nulla osta del titolare della UPB di riferimento che alla presente procedura;
- il presente intervento è soggetto alle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti ed affidamenti pubblici, di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i., per cui si riportano di seguito il seguente codice CUP D11E15000520001;

**VISTI** infine:

- la L.R. n. 4 del 7/5/2002 "nuovo ordinamento contabile della Regione Molise";
- l'art. 3 della L. n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.lgs n. 192/2012 avente ad oggetto "modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della Legge 11 novembre 2011, n. 180";
- il D.lgs n. 33 del 14/03/2013 concernente il "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" che ha abrogato l'art. 18 del D.L. 83/2012 convertito in Legge n. 134/2012 concernente gli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica amministrazione;
- la Legge Regionale del 4 maggio 2015, n.10 - bilancio regionale di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2015 – bilancio pluriennale 2015 – 2017".

**RITENUTO** di poter provvedere in merito;

#### **DETERMINA**

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto dell'Addendum al Vademecum sulla gestione degli stati nel programma Garanzia Giovani e agli allegati tecnici – giusta nota di trasmissione del MLPS n. 39/23956 del 19.11.2015,
3. provvedere all'adeguamento del Sistema Informativo Lavoro regionale necessario per garantire il corretto funzionamento della cooperazione applicativa con il nodo nazionale del Ministero del lavoro;
4. di quantificare la spesa necessaria per l'intervento tecnico di cui al punto precedente in € 30.500,00;
5. prendere atto che con reversale n.1156 del 16.7.2015 capitolo 2231 "assegnazione statale per l'Assistenza tecnica al PON IOG – art. 11 Convenzione MLPS Regione", si è provveduto ad incassare la somma di € 198.045,00 pari all'intero importo riconosciuto alla Regione Molise per le attività

dell'Assistenza Tecnica al Piano Regionale Garanzia Giovani;

6. di far gravare la spesa suindicata di € 30.500,00 sull' UPB 408 (tit. I) cap 37401 "spese per assistenza tecnica al PON IOG art. 11 convenzione Mlps – Regione " che troverà copertura sul Bilancio 2016 con le economie maturate nel 2015 sullo stesso capitolo e che saranno certificate in sede di Consultivo 2015;

7. di trasferire tali risorse all'Agenzia Regionale Molise Lavoro, e di autorizzare la tessa ad assumere tutti gli atti amministrativi necessari per l'adeguamento del Sistema Informativo Lavoro regionale indispensabile per garantire il corretto funzionamento della cooperazione applicativa con il nodo nazionale del Ministero del Lavoro giusto Addendum .

8. di assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa, in ottemperanza alla direttiva regionale sui controlli interni;

9. di assoggettare il presente atto agli obblighi in materia di trasparenza, di cui al D.lgs. n. 33/2013.

IL DIRETTORE DELL'AREA SECONDA  
MASSIMO PILLARELLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82